

CONVENZIONE

TRA

IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. n. 482/2017

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

**PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI DEVIAZIONE FOSSO FORCONE CON
CONSEQUENTE SPOSTAMENTO DELL'IMMISSIONE SUL RIO ARDENZA A VALLE DELLA
FERROVIA E INTERVENTI CONNESSI**

Il **Commissario delegato** ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 482/2017 (d'ora in avanti Commissario), con sede presso la Regione Toscana, in Firenze, Piazza Duomo, 10, C.F. 94079030485, nella persona del _____, nato a _____ il _____;

E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (d'ora in avanti RFI) con sede in ROMA Piazza della Croce Rossa, P.IVA.01008081000, nella persona di _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Firenze autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù dei poteri conferiti;

PREMESSA

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno*”;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

VISTA l'ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi degli uffici della Regione Toscana;

VISTA l'ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: “*Modifiche alle disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017*”;

VISTA l'ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 che ha prorogato lo suddetto stato di emergenza dichiarato in data 15 settembre 2017;

VISTA l'ordinanza n. 71 del 06/08/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

VISTA l'ordinanza n. 138 del 21/12/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi;

CONSIDERATO che nel Piano degli interventi sono identificati gli interventi cod. 2017ELI0085 – “*Rio Ardenza, Fosso della Banditella, Botro Felciaio e affluenti -Adeguamento alveo, casse di espansione e argini -1° stralcio*” e cod. 2017ELI0152 - “*Rio Maggiore e Rio Ardenza - Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio*”;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio idraulico sull'abitato e sulle infrastrutture, è necessario intervenire sul nodo idraulico Fosso Forcone – Rio Ardenza in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario;

CONSIDERATO che il Fosso Forcone si immette nel Rio Ardenza immediatamente a monte dell'attraversamento ferroviario della linea Pisa-Roma e che, prioritariamente, al fine di alleggerire gli attraversamenti di valle, tra cui quello ferroviario, è necessario portare la confluenza del Fosso Forcone a valle di tali attraversamenti;

CONSIDERATO la necessità di attuare interventi di messa in sicurezza idraulica sia dell'abitato che delle infrastrutture viarie e ferroviaria, il Commissario delegato, avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, ha redatto la progettazione preliminare dei lavori sul Rio Ardenza, che individua gli interventi da attuare sul bacino del Rio Ardenza;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Toscana ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, ed ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di VIA con decreto n. 12200 del 26.07.2018;

CONSIDERATO che tra i lavori previsti dal progetto preliminare assume una funzione prioritaria l'adeguamento della confluenza Rio Ardenza – Fosso Forcone, deviando il corso del Fosso Forcone,

che attualmente confluisce nel Rio Ardenza immediatamente a monte della linea ferroviaria Pisa-Roma, e portandone la confluenza a valle di via Mondolfi individuato come “Stralcio 2”;

CONSIDERATO che lo “Stralcio 2” prevede un nuovo attraversamento della linea ferroviaria al km 23+238 della linea Pisa-Roma, nonché, a monte, l’attraversamento del rilevato stradale in corrispondenza di via Grotta delle Fate e, a valle della ferrovia, l’attraversamento del rilevato stradale di via Mondolfi ed è stimato complessivamente in € 7.510.966,52 oltre IVA;

CONSIDERATO i benefici dell’intervento sull’infrastruttura ferroviaria la regione ha chiesto a RFI di realizzare a propria cura e spesa il nuovo attraversamento ferroviario del Fosso Forcone al km 23+238 della linea Pisa-Roma e stimato in 2.620.000,00, comprensivo dello spostamento dei pali TE e degli oneri di sicurezza, ed escluso IVA;

CONSIDERATO che, per i limitati spazi a disposizione fra i tre manufatti, non è possibile realizzare l’attraversamento ferroviario senza interferire con la viabilità di monte, per ridurre al minimo le interferenze con la viabilità è auspicabile che la realizzazione degli attraversamenti delle infrastrutture ferroviarie e stradali, nonché degli interventi funzionalmente connessi, avvenga contestualmente nell’ambito dello stesso cantiere;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione positiva della Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo dello “Stralcio 2”, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 3 delle disposizioni commissariali allegato B all’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017, il Commissario provvederà all’approvazione del progetto ed alla dichiarazione di pubblica utilità;

PRESO ATTO che RFI ha manifestato la propria disponibilità a realizzare l’attraversamento del rilevato ferroviario a propria cura e spesa ed a realizzare contestualmente anche gli attraversamenti sulle viabilità a monte e a valle della linea ferroviaria a propria cura ma a totale spesa del Commissario sulla base del progetto esecutivo approvato;

RITENUTO, pertanto, che il Commissario si avvalga del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa ai fini della redazione e approvazione dei progetti esecutivi, nonché per le procedure di esproprio, mentre individui RFI quale Soggetto attuatore per la fase successiva di appalto, esecuzione e collaudo delle opere;

CONSIDERATO, altresì, che il progetto dello “Stralcio n. 3”, prevede di intervenire in connessione all’attuale attraversamento ferroviario del Rio Ardenza, per realizzare opere di contenimento e indirizzamento della portata di progetto a monte del ponte ferroviario, nonché opere di protezione del ponte stesso;

RITENUTO che tali opere potranno essere compiutamente definite solo a seguito dei necessari approfondimenti da effettuarsi congiuntamente con RFI, nonché dello stato di attuazione dello “Stralcio n. 4” di monte previsti dal citato progetto;

CONSIDERATA l’opportunità che anche tali opere, una volta definite sotto tutti gli aspetti, possano essere realizzate da RFI nell’ambito di un atto integrativo alla presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Atto

1. Con il presente Atto le Parti concordano di definire le modalità operative finalizzate alla realizzazione dell'intervento di deviazione del Fosso Forcone e delle opere funzionalmente connesse.
2. Oggetto del presente atto è la realizzazione, nonché la compartecipazione finanziaria, delle opere individuate nel progetto sinteticamente denominato "STRALCIO 2" così come rappresentato nella planimetria generale allegata al presente atto (allegato 1).

Art. 3

Impegni del Commissario

1. Il Commissario si impegna, tramite il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa:
 - a redigere la progettazione esecutiva, nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni impartite in sede di verifica assoggettabilità a VIA e di conferenza dei servizi, nonché comprensiva del dettaglio della risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;
 - ad approvare i suddetti progetti esecutivi con contestuale variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 3 dell'allegato B all'ordinanza n. 56/2017;
 - a effettuare, a propria cura e spese, le procedure di occupazione temporanea e di esproprio, mettendo a disposizione di RFI le aree per la cantierizzazione e l'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato B all'ordinanza n. 56/2017;
 - a provvedere direttamente al pagamento dei gestori dei sottoservizi per le prestazioni effettuate direttamente dagli stessi;
 - a corrispondere ad RFI, le risorse di propria spettanza così come individuate al successivo art. 5, necessarie a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 come da quadro economico allegato (allegato n.2);
 - a prendere in consegna da RFI, a seguito della trasmissione dei certificati di collaudo dei lavori, le opere realizzate non ferroviarie, prevedendo contestualmente la consegna agli Enti ordinariamente competenti;
 - a valutare, attraverso campionamento e prove, la qualità delle terre di risulta e, qualora le stesse fossero idonee per la realizzazione degli argini dei successivi lotti ed il tempo di stoccaggio congruente con la normativa vigente, a richiedere a RFI la possibilità di depositare il materiale, senza costi aggiuntivi, in un sito specifico preventivamente individuato;
 - a coordinarsi con RFI per l'esecuzione degli interventi e tenere i rapporti con gli Enti ed i gestori dei sottoservizi al fine di poter garantire la continuità dei lavori nel rispetto del cronoprogramma del progetto (allegato 3) (disponibilità aree, rimozione interferenze anche eventualmente con by-pass provvisori, emissione di ordinanze per la chiusura delle viabilità, ecc.).

Art. 4

Impegni di RFI

1. Con la stipula della presente convenzione, RFI accetta il ruolo di Soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 2 e per esso diventa responsabile della completa attuazione delle opere previste in appalto rappresentate nella planimetria allegata (allegato 1), dall'affidamento, fino al collaudo;

2. In particolare RFI si impegna ad:
 - affidare ed eseguire i relativi lavori, provvedendo, a propria cura e spese, alla direzione dei lavori, al coordinamento alla sicurezza ed al collaudo dell'opera;
 - effettuare le predisposizioni, in conformità al progetto, necessarie per l'intervento dei gestori dei sottoservizi;
 - effettuare a propria cura, ma a spese del Commissario, la bonifica da ordigni bellici e la sorveglianza archeologica;
 - a valutare, a seguito della richiesta del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa di cui all'articolo precedente, qualora le terre di risulta fossero idonee per la realizzazione degli argini dei successivi lotti ed il tempo di stoccaggio congruente con la normativa vigente la possibilità di depositare il materiale, senza costi aggiuntivi, in un sito specifico preventivamente individuato;
 - completare i lavori in oggetto nel rispetto dei cronoprogrammi contenuti nei progetti esecutivi, dall'affidamento dei lavori fino al collaudo degli stessi;
 - ad assumere tutti i successivi oneri di manutenzione delle opere ricadenti in proprietà ferroviaria ed in particolare del monolite di attraversamento del rilevato ferroviario;
 - a consegnare, a seguito della trasmissione dei certificati di collaudo dei lavori, le opere realizzate fuori dalla proprietà ferroviaria al Commissario;
3. RFI si impegna a eseguire i lavori nel rispetto dei progetti esecutivi approvati dal Commissario e dallo stesso trasmessi, fatta salva l'applicazione delle tariffe ferroviarie per quanto riguarda l'affidamento e la contabilizzazione dei lavori;
4. RFI si impegna a concordare con il Commissario eventuali modifiche ai progetti che si rendessero necessarie in fase di esecuzione.
5. RFI solleva il Commissario da ogni e qualsivoglia responsabilità che dovesse a qualunque titolo derivare dalla realizzazione degli interventi in ogni loro fase.
6. Eventuali maggiori oneri, derivanti da ritardi nella esecuzione e gestione dei lavori, inadempienze o contenziosi relativi all'appalto rimangono a carico di RFI, che ne assume il relativo rischio e ne sopporta gli eventuali conseguenti esborsi, fatta eccezione degli oneri non direttamente imputabili a RFI stessa.
7. RFI si impegna altresì a garantire la copertura finanziaria dei lavori inerenti la realizzazione dello scatolare del Fosso Forcone di attraversamento del rilevato ferroviario, attualmente stimato in € 2.620.000,00 IVA esclusa, come meglio specificato al successivo art. 5 e nel quadro economico allegato (allegato n.2);

Art. 5

Costo dell'opera e copertura finanziaria

1. L'importo complessivo dei lavori, così come individuati al precedente art. 2, comma 2, è stimato sulla base della progettazione esecutiva pari complessivamente ad € 7.510.966,52 più IVA.
2. RFI si impegna a finanziare i lavori relativi allo scatolare del Fosso Forcone di attraversamento del rilevato ferroviario, per un importo stimato pari a in € 2.620.000,00 IVA esclusa a carico del Progetto 1827. "Difesa della sede ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico".
3. Il Commissario si impegna a finanziare i restanti lavori per complessivi € 4.890.966,52 oltre IVA a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6064 di cui l'ordinanza n. 56 del 9/11/2017.
4. La somma di competenza del Commissario per la realizzazione dei lavori, per € 4.300.000,00 più IVA sarà trasferita a RFI, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e gestita secondo le procedure in "Conto Terzi".
5. La somma di € 590.966,52 oltre IVA sarà utilizzata dal Commissario per provvedere direttamente al pagamento dei gestori dei sottoservizi per le prestazioni effettuate

direttamente dagli stessi e per il pagamento delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea delle aree.

Art. 6

Modalità di trasferimento delle risorse a RFI da parte del Commissario e relativa rendicontazione

1. Il trasferimento delle risorse di cui al precedente art. 5, comma 4, da parte del Commissario, ovvero da parte del Soggetto prosecutore che sarà individuato ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. n.1/2018, a RFI avverrà con le seguenti modalità:
 - Un primo acconto pari al 30% verrà erogato in seguito all'avvenuta consegna dei lavori, su richiesta di RFI. La richiesta dovrà essere accompagnata dai quadri economici dei lavori risultanti a seguito del verbale di consegna lavori.
 - Un secondo acconto pari al 40% verrà erogato su richiesta di RFI che attesti un avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70% di quanto già erogato, ovvero l'assunzione di impegni per un importo superiore. Le richieste, dovranno essere corredate dai documenti fiscali (S.A.L., certificati di pagamento, fatture quietanzate relativi all'intervento) attestanti quanto sopra.
 - Il saldo verrà erogato in seguito a richiesta di RFI accompagnata dal certificato di collaudo, nonché dai documenti fiscali come al precedente punto attestanti il completo utilizzo di quanto già erogato.

Art. 7

Monitoraggio

1. L'Ufficio del Commissario individua all'interno del personale del Settore del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, un referente regionale, che costituisce il soggetto di riferimento del Commissario per il responsabile Unico del Procedimento.
2. RFI in qualità di Soggetto attuatore si impegna a trasmettere al referente di cui al comma 1 del presente articolo i seguenti documenti:
 - Il nominativo del Responsabile del procedimento per conto di RFI;
 - l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, con i relativi atti;
 - la comunicazione di inizio lavori;
 - lo stato di attuazione degli interventi e le eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
 - gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
 - l'avvenuta conclusione dei lavori.
 - il certificato di collaudo delle opere, corredato dal quadro economico finale.
3. Gli interventi sono soggetti a verifica del rispetto del cronoprogramma contenuto nei progetti esecutivi, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dell'Ufficio del Commissario.
4. Il Responsabile per conto di RFI fornisce tempestivamente al referente del Commissario tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività di monitoraggio. Il Responsabile per conto di RFI è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Commissario ogni scostamento temporale dal cronoprogramma di attuazione dell'intervento superiore a 30 giorni.
5. Il referente segnala altresì a RFI le eventuali carenze relative alla documentazione presentata di cui al comma 2 del presente articolo.
6. RFI si impegna ad inviare all'Ufficio del Commissario, ove richiesto, ogni ulteriore atto o documento inerente l'intervento di cui alla presente convenzione che dovesse risultare necessario ai fini del monitoraggio o della rendicontazione della spesa entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 8

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione RFI trasmetterà al referente dell'Ufficio del Commissario, secondo le specifiche che saranno comunicate dal referente regionale, in relazione a quanto già erogato dal Commissario, la seguente documentazione:
 - Quadro economico aggiornato;
 - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
 - Contratto
 - Verbale di consegna dei lavori;
 - Stati di Avanzamento dei Lavori;
 - Atti di impegno e liquidazione;
 - Mandati di pagamento quietanzati;
 - Fatture di pagamento;
 - Certificato di ultimazione lavori;
 - Certificato di collaudo.
2. Il referente dell'Ufficio del Commissario, raccoglie la documentazione trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, da RFI, supporta il Responsabile di RFI nella compilazione del modello per la rendicontazione, e trasmette il tutto agli Uffici regionali competenti per il successivo inoltra alla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9

Informativa per la gestione dei dati di contratto

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n.101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
2. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal suddetto D. Lgs. e dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
4. Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

Art. 10

Spese

1. I tributi inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle parti contraenti, secondo legge.
2. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, alla variazione dei termini pattuiti.
3. Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131 e sconta l'imposta in misura fissa, come stabilito dall'art. 1 lett. b della tariffa allegata al T.U.
4. Le parti dichiarano di seguito i rispettivi numeri di Codice Fiscale:
 - COMMISSARIO: 94079030485
 - RFI: 01585570581

Art. 11

Domicilio

1. A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari il COMMISSARIO ed RFI eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi.

Art. 12

Durata

1. L'efficacia del presente atto decorre dalla data di apposizione della marca temporale di cui al D.lgs. 82/2005 e cessa con la liquidazione da parte del Commissario del saldo a seguito di emissione da parte di RFI del certificato di collaudo.

Art. 13

Controversie

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione dal presente atto le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Firenze.

Art. 14

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato del presente atto integrativo trovano altresì applicazione le pertinenti norme di legge e, ove applicabili, le disposizioni emanate dal Commissario.

Il presente viene stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.

Allegati al presente atto:

1. Planimetria
2. Quadro economico
3. Cronoprogramma

Il Commissario Delegato
(Presidente Enrico Rossi)

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(Efisio Murgia)